



Rep. n°

Programma Operativo Regionale (POR), obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CRO) parte FESR 2007-2013.

Asse 5 – Linea di Intervento 5.2 “Cooperazione Transregionale” - Azione 5.2.1. “Cooperazione Transregionale”.

Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento (L.R. 31/2007 e L.P. 21/2007).

## **SCHEMA CONVENZIONE SOGGETTI PUBBLICI**

Soggetto attuatore: \_\_\_\_\_

Progetto: “\_\_\_\_\_”.

### **DISCIPLINARE RELATIVO ALLE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO**

L.R. 07.11.2003 n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici

di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”,

articolo 53, comma 1, lettera f); DGR 4153 del 22/12/2004

### **CONVENZIONE TRA**

- la **Regione del Veneto, Giunta Regionale**, con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_;
- il \_\_\_\_\_, di \_\_\_\_\_, in seguito denominato “Beneficiario”, con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ nella qualità di legale rappresentante.

### **PREMESSO CHE**

- con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 425 del 27 febbraio 2007 è stata approvata la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” parte FESR periodo 2007 – 2013;
- con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” parte FESR periodo 2007 – 2013 della Regione del Veneto;
- con Delibera n. 3131 del 9 settembre 2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione;

- con Delibera n. 3888 del 4 dicembre 2007, modificata con DGR n. 1850 del 20.07.2010 sono state individuate le Strutture Responsabili di Azione (S.R.A.) per le singole azioni del POR CRO FESR (2007-2013);
- il Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2008 ha approvato i Criteri di Selezione del POR;
- con deliberazione n. 1439 del 22 maggio 2007 la Giunta Regionale ha promosso il perfezionamento di un'Intesa con la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, al fine di favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Provincia Autonoma di Trento;
- la suddetta Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle due Amministrazioni il 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI) e successivamente ratificata con Legge Regionale del 26/10/2007 n. 31, che prevede il finanziamento di iniziative di cooperazione che interessano Comuni del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento;
- per il raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, con DGR n. 3937 del 11/12/2007, sono stati costituiti la Commissione per la Gestione dell'Intesa e il Gruppo Tecnico;
- con DGR n. 1655 del 24/06/2008 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il Piano Triennale degli Interventi contenente le indicazioni procedurali e di merito necessarie per la formazione dei Piani Operativi Annuali, aggiornato per l'annualità 2010 con DGR n. 2255 del 28/07/2009;
- l'Asse 5 "Azioni di Cooperazione" del POR FESR 2007 2013 assume come obiettivo il rafforzamento delle relazioni interregionali e transnazionali della Regione che si traduce nella proiezione del Veneto verso le Regioni orientali europee e le regioni contermini italiane;
- l'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del POR parte FESR 2007 - 2013, in particolare, fa esplicito riferimento all'Intesa sottoscritta tra Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento di cui sopra e ai suoi obiettivi di crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con quello trentino;
- la Commissione per la gestione dell'Intesa ha adottato l'8/03/2010 il Piano Operativo annuale degli interventi relativo all'annualità 2010 che è stato approvato con DGR n. 686 del 09/03/2010;
- con la suddetta DGR n. 686 del 09/03/2010 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato l'elenco degli interventi dichiarati ammissibili che potranno essere finanziati nell'ambito del POR FESR 2007 - 2013, Azione 5.2.1.;
- nell'ambito dell'Intesa, infatti, sono stati individuati quattro progetti coerenti con l'Azione del POR 5.2.1., alla luce della normativa comunitaria, nazionale e regionale, delle priorità stabilite dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, degli obiettivi globale specifici e operativi del POR, dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR il 31 marzo 2008 e degli adempimenti cui devono sottoporsi i beneficiari, per i quali la Regione del Veneto ha messo a disposizione una parte delle risorse destinate all'Azione 5.2.1. "Cooperazione transregionale" del Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR per un totale di €2.844.726,40;
- tra i progetti individuati con la suddetta DGR n. 686 del 9/03/2010 e da ammettere a contributo nell'ambito dell'Azione 5.2.1, con riferimento al macrosettore "Opere e infrastrutture" dell'Intesa, risulta anche quello proposto da \_\_\_\_\_, relativo alla realizzazione del "\_\_\_\_\_", in relazione al quale, a fronte di un costo previsto in € \_\_\_\_\_ è stato assegnato un contributo pari ad € \_\_\_\_\_;
- con DGR 1850 del 20/07/2010 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato il documento (Allegato A alla medesima Deliberazione) contenente le indicazioni procedurali, le direttive e gli obblighi cui dovranno attenersi i beneficiari dell'Azione 5.2.1 del POR, individuati nell'ambito dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento con DGR n. 686 del 09.03.2010, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e di quanto previsto dal POR CRO FESR 2007 - 2013 e dai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008, ( vedi **Allegato A8** alla presente convenzione);
- con DGR n. 1850 del 20/07/2010 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, individuato, con riferimento al suddetto progetto, la Direzione Infrastrutture quale Struttura Responsabile di Azione - S.R.A. dell'Azione 5.2.1. del POR - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) in quanto è la Struttura Regionale di settore della Regione del Veneto che, nell'ambito dell'Intesa

tra Regione del Veneto e Provincia di Trento, è stata incaricata della Gestione Tecnica, Amministrativa e Contabile dello stesso progetto;

- la gestione del progetto dovrà essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto all'Allegato A alla DGR n.1850 del 20/07/2010 e secondo le indicazioni generali contenute nel Piano triennale degli interventi e nel Piano operativo annuale. In particolare si evidenzia che:
  - la verifica della congruità tecnica della progettazione, la gestione tecnica amministrativa e contabile del contributo sono svolte dalla Direzione Infrastrutture, allo scopo individuata dal Piano operativo annuale 2010;
  - i tempi di completamento dell'intervento sono indicati nella presente convenzione che costituisce atto di avvio dell'intervento ai sensi del Piano operativo;
  - in base al Piano Operativo Annuale l'avvio dei lavori deve avvenire al massimo entro 2 anni dal Provvedimento di conferma del contributo;
  - in base al *Programma triennale degli interventi* il termine per la rendicontazione finale dell'intervento è fissato dal al massimo entro 1 anno decorrente dalla data di completamento dei lavori;
  - l'indicazione delle scadenze del progetto dovrà altresì tenere in considerazione la tempistica coerente con il POR FESR 2007 – 2013;
  - la presente convenzione è pertanto il risultato delle prescrizioni previste per il POR CRO FESR 2007 – 2013 e contenute nell'Allegato A alla DGR n.1850 del 20/07/2010 e delle disposizioni previste per i Progetti finanziati nell'ambito dell'Intesa Regione del Veneto - Provincia di Trento, oltre che di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue ai fini delle modalità attuative dell'intervento:

#### **ART. 1 - *PREMESSE***

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **ART. 2 – *OGGETTO***

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Direzione Infrastrutture, e il \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, con riguardo all'assegnazione allo stesso, ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 26/10/2007, del contributo di €\_\_\_\_\_, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per la realizzazione dell'intervento di " \_\_\_\_\_", il cui costo complessivo è indicato in €\_\_\_\_\_.

#### **ART. 3 - *COSTO DELL'INTERVENTO***

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa del progetto presentato di seguito riportato:

A) Somme per lavori in appalto (compreso oneri per la sicurezza)	€ _____
B) Somme a disposizione dell'amm.ne:	€ _____
<b>Totale</b>	€ _____

<sup>1</sup> Inserire il soggetto beneficiario del finanziamento.

**ART. 4 - CRONOPROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA**

Fermi restando i termini di avvio della procedura di affidamento e di rendicontazione, si conviene il seguente cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa:

- a) Approvazione del progetto esecutivo da parte del beneficiario \_\_\_\_\_
- b) conclusione delle procedure di aggiudicazione dei lavori da parte  
del soggetto attuatore entro il \_\_\_\_\_
- c) ultimazione dei lavori entro il \_\_\_\_\_
- d) Presentazione della documentazione contabile di cui all'articolo 54,  
comma 5, della LR 27/03 e s. m. e i.. \_\_\_\_\_

I pagamenti dovranno comunque essere effettuati entro il 30.06.2015.

È fatto obbligo al soggetto attuatore di predisporre adeguato cronoprogramma secondo l'**Allegato A1**).

Il Beneficiario deve attuare l'intervento entro i termini indicati nel presente articolo.

Eventuali scostamenti dai suddetti termini devono essere tempestivamente segnalati e debitamente motivati alla Direzione Regionale Infrastrutture antecedentemente allo scadere degli stessi.

Gli stessi dovranno essere approvati per iscritto dalla Direzione Regionale Infrastrutture.

**ART. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Il contributo di cui all'articolo 2 "Oggetto" è stato assegnato in conto capitale e verrà confermato con Decreto, mediante il quale la Direzione Regionale Infrastrutture stabilirà il contributo in conformità alle voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 51 della L.R. 7/11/2003 n. 27 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*", al Reg. (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 (modificato dal Reg. (CE) n.397/2009), al Reg. (CE) n.1083 dell'11 luglio 2006 e al DPR n.196 del 3/10/2008 "*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*".

Alla quota parte di spesa non assistita da contributo, il Beneficiario fa fronte mediante risorse acquisite autonomamente, fermo restando che il Beneficiario dichiara di non fruire per i lavori oggetto del presente contributo di altre risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie.

La Direzione Regionale Infrastrutture verificherà che le spese ammissibili siano conformi a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006, dal Reg. (CE) n. 1080/2006, dal Reg. (CE) 1828/2006 e dal DPR 03.10.2008 n. 196 in materia di spese ammissibili (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione).

In particolare, l'art. 56, comma 4 del Reg (CE) n° 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale; nello specifico la normativa di riferimento è il DPR n° 196 del 3/10/2008 "*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n° 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*".

L'ammissibilità della spesa è valutata sulla base dei seguenti elementi:

1. periodo di ammissibilità: sono ammissibili le spese sostenute a partire dall' 8 marzo 2010, data di adozione del Piano Operativo annualità 2010 da parte della Commissione per la gestione dell'Intesa, fino al 30.06.2015;

2. tipologia di spesa: sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione di opere decise sulla base dei Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nel marzo 2008 e disponibili sul sito internet della Regione del Veneto  
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-+2013/Documenti+di+programmazione.htm>; gli interventi non devono essere conclusi prima del 08.03.2010.

In generale, il contributo erogabile è determinato sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Tutte le spese devono:

1. essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario e sostenute dallo stesso;
2. essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di equivalente valore probatorio; ciò posto, la Direzione Regionale Infrastrutture apporrà un'apposita dicitura su tutti i documenti giustificativi (es. tramite timbratura), riconducendo la spesa all'azione 5.2.1. del POR, in virtù del quale i relativi progetti hanno ottenuto l'agevolazione;
3. aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento, che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di contributo;
4. essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità dei beneficiari (tenuta di contabilità separata del progetto o utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara la contabilità del progetto);
5. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale.

Ulteriori prescrizioni relative alla rendicontazione potranno essere disposte dalla Direzione Regionale Infrastrutture.

#### **ART. 6 - MODI DELL'ATTUAZIONE**

L'intervento viene attuato in coerenza col Reg. (CE) n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 (modificato dal Reg. (CE) n.397/2009), col Reg. (CE) n.1083 dell'11 luglio 2006, con il Reg. (CE) n.1828/2006 e col DPR n.196 del 3/10/2008 "*Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n°1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione*" e con le prescrizioni procedurali stabilite nel principio di accelerazione e miglioramento procedurale della spesa di investimento, che assegnano fondamentale rilievo al rispetto dei cronoprogrammi e allo svolgimento di uno specifico monitoraggio fisico e finanziario (che avverrà con i tempi e le modalità di cui all'art. 16).

L'onere del suddetto monitoraggio fa capo alla Direzione Regionale Infrastrutture che lo attua secondo le modalità previste dal Reg. (CE) n.1083/2006. I dati necessari sono trasmessi alla Direzione Regionale Infrastrutture dal Responsabile Unico del Procedimento che ne assume la responsabilità circa la veridicità. Gli stessi dati sono forniti altresì all'organo di collaudo per le attribuzioni di competenza dello stesso ai sensi degli articoli 11 "*Richieste di erogazione in acconto del contributo regionale*" e 18 "*Collaudo*".

La Direzione Regionale Infrastrutture vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte e nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti riservandosi di attuare direttamente, nel corso dei lavori, controlli a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.

**ART. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE**

Fermo restante quanto stabilito negli articoli che precedono, il Beneficiario si impegna a:

- a) avviare le attività entro i termini stabiliti dal cronoprogramma;
- b) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei nominativi relativi ai referenti di progetto, variazioni di localizzazione, cessioni, variazioni dei dati relativi agli interventi finanziati e assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate e approvate dalla Regione;
- c) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- d) accettare il controllo dei competenti organi comunitari, nazionali e regionali che partecipano al cofinanziamento del progetto, in particolare, in ordine al corretto utilizzo dei fondi in base alle disposizioni di cui ai Reg. (CE) n.1080/2006 e n.1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- e) non cumulare i contributi ottenuti con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- f) realizzare puntualmente l'intervento nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riguardo alla disciplina relativa ai lavori pubblici, agli appalti pubblici, alla concorrenza e alla tutela ambientale entro i termini stabiliti dal cronoprogramma di cui all'art. 4 e comunque non oltre il 30.06.2015;
- g) di liquidare le spese di progettazione di cui alle premesse sulla base di quanto stabilito dal successivo articolo 12 "Modalità di erogazione in acconto del contributo regionale";
- h) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto esecutivo sul quale è stato espresso il nullaosta regionale, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
- i) affidare l'esecuzione dei lavori mediante unico procedimento di aggiudicazione;
- j) attuare l'intervento entro i termini stabiliti nel cronoprogramma di cui all'**Allegato A1**). Eventuali scostamenti dai suddetti termini saranno segnalati e debitamente motivati alla Direzione Regionale Infrastrutture ai fini del monitoraggio di competenza di cui all'articolo 6 "Modi dell'attuazione";
- k) rendicontare alla Direzione Regionale Infrastrutture, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti, le spese sostenute entro il termine di cui all'articolo 4 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa" e comunque non oltre il 30.06.2015;
- l) attuare tutte le azioni informative e pubblicitarie necessarie a garantire la visibilità della realizzazione cofinanziata con i fondi POR parte FESR, secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 contenute negli **Allegato A2**) e **A3**) al presente atto;
- m) comunicare periodicamente i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le scadenze indicate all'art.16 della presente convenzione e secondo le modalità definite dalla Regione;
- n) predisporre la scheda indicatori "core" e occupazionali secondo l'**Allegato A6**);
- o) compilare, su supporto magnetico od ottico, a lavori eseguiti, la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato con i contenuti di cui all'**Allegato A7**) al presente atto, inviandola alla Direzione Regionale Infrastrutture per finalità di pubblicizzazione dell'iniziativa;
- p) rispettare il vincolo di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 che prevede che il cofinanziamento resti attribuito a una operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal suo completamento (salvo quanto previsto all'art. 10 della presente convenzione per i beni immobili), non subisca modifiche sostanziali;
  - che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
  - risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva;
- q) conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- r) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, co. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito della pagina internet dall'Autorità di Gestione (Reg. CE n.1828/2006 art.6). Tale elenco riporta la ragione sociale

del Soggetto Beneficiario, la denominazione del progetto e l'importo del finanziamento pubblico a esso destinato;

- s) a fornire alla "Regione" una relazione sullo stato di attuazione fisico, procedurale e finanziario delle iniziative, secondo lo schema di cui agli **Allegati A4** e **A5** alla presente convenzione;
- t) sottoporre l'intervento a Valutazione di Incidenza Ambientale, così come previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e dal DPR 120 del 12 marzo 2003 di modifica del DPR n. 357/1997.

Le disposizioni in merito sono rinvenibili nella DGR n. 3173 n. del 10.10.2006 "Nuove disposizioni relative all'attuazione delle Direttive Comunitarie 93/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione di incidenza, Procedure e modalità operative".

La guida metodologica approvata con la DGR n. 3173 del 10.10.2006 è rinvenibile sulla seguente pagina internet:

[http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7A0F6D53-D829-40E2-A221-9418C778358E/0/DGR\\_3173\\_2006\\_ALL\\_A.pdf](http://www.regione.veneto.it/NR/rdonlyres/7A0F6D53-D829-40E2-A221-9418C778358E/0/DGR_3173_2006_ALL_A.pdf);

- u) comprovare e documentare la professionalità del progettista nel rispetto dell' art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 43 del TCE) e dell'art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 49 del TCE). A tal fine i soggetti beneficiari dovranno presentare idonea documentazione;
- v) garantire il rispetto del principio di pari opportunità e discriminazione che si traduce nei seguenti obblighi:
  - Obbligo di accessibilità per la popolazione diversamente abile, non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
  - Considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (Comunicazione COM(2001) 566 def. - GUCE n. C 333 del 28 novembre 2001).
- w) far fronte con oneri a proprio carico, alla differenza eventualmente intercorrente fra l'importo complessivo dell'opera a consuntivo e l'entità della spesa totale inizialmente ammessa a contributo.

#### **ART. 8 – PUBBLICITA' E INFORMAZIONE**

Il Beneficiario dovrà evidenziare in tutte le forme di pubblicizzazione dell'intervento che esso è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e, del Regolamento 1828/2006 e secondo le indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Regionale Infrastrutture.

Il Beneficiario, in ottemperanza dell'art. 8 Reg. (CE) n. 1828/2006 così come modificato e integrato dal Reg. (CE) 846/2009, s'impegna:

- 1) a esporre entro sei mesi dal completamento di un'operazione una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative conforme allo schema **Allegato A2**;
- 2) a installare, durante l'attuazione dell'operazione, un cartello, nel luogo delle operazioni, conforme allo schema **Allegato A3** alla presente convenzione di cui fa parte integrante;
- 3) a fornire riscontro fotografico del cartellone di cantiere con la comunicazione di inizio lavori e della targa con la trasmissione della rendicontazione finale;
- 4) a dichiarare, in tutti i documenti informativi e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

#### **ART. 9 - CODICE UNICO DI PROGETTO**

Il Beneficiario acquisisce il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge 16/01/2003, n. 3 e Deliberazione CIPE n. 143 in data 27/12/2002.

All'acquisizione di tale codice provvede il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera, ovvero il coordinatore unico dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 2, della LR n. 27/03.

È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento.

In assenza di codice CUP non saranno possibili erogazioni del contributo pubblico.

Il codice generato viene tempestivamente comunicato alla Direzione Regionale Infrastrutture.

#### **ART. 10 - *VARIANTI AL PROGETTO ED ECONOMIE DI SPESA E VINCOLI DI STABILITA'/DESTINAZIONE***

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla Direzione Regionale Infrastrutture, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa e a quanto richiamato nelle disposizioni di attuazione dell'Intesa, mediante apposito nulla-osta. Rimane in capo all'Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 132 della L. 163/2006 e all'articolo 37 della L.R. 27/03.

Eventuali modifiche sostanziali ai progetti finanziati potranno essere autorizzate secondo le procedure previste dall'art. 5 comma 6 dell'Intesa, se e in quanto riguardino interventi che mantengano comunque le destinazioni d'uso iniziali e/o siano finalizzate a una loro migliore funzionalità o gestione.

Le autorizzazioni a eseguire varianti e/o modifiche dovranno essere richieste alla Direzione Regionale Infrastrutture prima della loro realizzazione e in ogni caso non produrranno un aumento dell'importo del contributo già concesso.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalle normative di settore degli Enti sottoscrittori dell'Intesa e, ove applicabili, dagli artt. 132 e 205 del d.lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Le spese per i lavori realizzati in difformità dal progetto presentato e non autorizzate, non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. CE 1083/06 "*Stabilità delle operazioni*" ogni intervento oggetto di contributo, entro cinque anni dal completamento dell'operazione (salvo quanto sotto previsto per i beni immobili), non deve subire modifiche sostanziali:

- che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o un ente pubblico; e
- risultanti da un cambiamento della natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva.

I beni immobili ammessi a finanziamento sono vincolati alla loro specifica destinazione per un periodo di almeno 10 anni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i beni oggetto del finanziamento che i soggetti beneficiari. Quest'ultimi sono pertanto tenuti a non alienare i suddetti beni per 10 anni con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

Il soggetto beneficiario, è inoltre obbligato a non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni mobili acquistati per 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori ; i beni eventualmente sostituiti non possono essere dismessi o venduti.



**ART. 11 - RICHIESTE DI EROGAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE**

L'Ente attuatore può richiedere alla Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture, erogazioni del contributo nei limiti di cui all'articolo 12 "Modalità di erogazione del contributo regionale".

Contestualmente all'invio delle predette richieste, il Comune provvede a trasmettere all'organo di collaudo, nominato dalla Regione, dandone menzione nella richiesta di erogazione, gli stati di avanzamento relativi ai lavori eseguiti, allegando anche la relativa documentazione contabile e amministrativa.

Il beneficiario trasmette altresì al medesimo soggetto la documentazione giustificativa delle spese sostenute per attività diverse non riferite a lavori: la richiesta di erogazione dell'acconto dovrà certificare in questo caso l'afferenza della spesa al contributo pubblico.

L'organo di collaudo verifica mediante controlli a campione la congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi del provvedimento della Giunta Regionale che ha assegnato il contributo, redigendo apposito verbale dei sopralluoghi in corso d'opera effettuati da trasmettere tempestivamente alla Direzione Regionale Infrastrutture.

L'organo di collaudo provvede altresì a verificare lo stato di avanzamento fisico dei lavori comunicato alla Direzione Regionale Infrastrutture dal Responsabile Unico del Procedimento, ovvero dal Coordinatore unico dell'intervento in occasione delle scadenze previste per il monitoraggio di cui agli art. 6 e 16 della presente convenzione, e a darne conto nel predetto verbale.

**ART. 12 - MODALITA' DI EROGAZIONE IN ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE**

Il Beneficiario può richiedere alla Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture, l'erogazione di una prima quota in anticipazione, come previsto dall'articolo 54 della L.R. n. 27/2003.

Ai sensi dall'art. 54 della L.R. n. 27 del 2003 tale anticipo può essere richiesto fino a un massimo del 15%, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale, del contributo riconosciuto.

Ulteriori acconti, fino al 90% dell'importo della quota del contributo pubblico, sono erogati, previa richiesta e attestazione giustificate da fatture quietanziate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

L'erogazione delle anticipazioni del contributo può essere effettuata solo a seguito della presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione del Veneto, di importo pari alle stesse.

L'eventuale svincolo anticipato può essere disposto dal Dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture qualora le opere siano realizzate in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Non è consentito, nel corso dell'esecuzione dell'iniziativa finanziata, alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito.

Nel caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione.

Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo di cui all'articolo 3 "Costo dell'intervento", entro il limite massimo del contributo consentito.

Il contributo spettante al Beneficiario viene accertato in via definitiva ed erogato a saldo, con atto del Dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture, su richiesta del beneficiario, una volta acquisito il certificato di collaudo che attesti la spesa effettivamente sostenuta e la conformità dell'opera eseguita rispetto al progetto su cui è stato concesso il contributo, nonché copia della documentazione giustificativa delle spese non incluse nell'atto di collaudo, consistenti in fatture recanti:

- l'afferenza alla prestazione che si intende far valere sul contributo conformemente al quadro economico del progetto esecutivo sul quale la Direzione Regionale Infrastrutture ha espresso il *nulla osta* regionale;
- descrizione sintetica della natura della prestazione.

Resta fermo l'obbligo per il beneficiario di realizzare l'opera nella sua interezza garantendone la piena funzionalità.

Non è accordata la liquidazione del saldo del contributo fino a che il Beneficiario non abbia provveduto a trasmettere alla Direzione Regionale Infrastrutture prova fotografica dell'apposizione in cantiere del cartello di cui all'**Allegato A3**, nonché la documentazione illustrativa dell'intervento realizzato elaborata su supporto ottico utilizzando lo schema che costituisce l'**Allegato A7**.

Il materiale di cui all'**Allegato A7** viene utilizzato dalla Regione per finalità inerenti la pubblicizzazione dell'iniziativa.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

### Art. 13 - **REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Fermi restando gli effetti derivanti da violazioni di norme del Codice Penale e Civile, ai sensi dell'art. 70 comma 1 lett. b) del Reg (CE) n. 1083/2006, qualora siano accertate gravi irregolarità o inadempimenti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, è disposta la revoca, anche parziale, purché in proporzione all'inadempimento riscontrato, dei benefici concessi.

Le somme revocate o erogate ma risultate non dovute, sono restituite dal soggetto beneficiario maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo senza capitalizzazione, maturati a favore della Regione del Veneto a partire dalla data di effettivo accredito sino al termine stabilito per la restituzione. E' fatta salva la possibilità, a fronte di garanzia fideiussoria o delegazione di pagamento, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi così determinati.

La revoca del contributo è disposta dalla Commissione su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione Infrastrutture. Tale revoca sarà recepita con Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture che stabilirà le modalità e i termini per la restituzione della somma.

Al di fuori dei casi di revoca, la restituzione delle somme erogate, ma risultate non dovute è disposta con Decreto della Direzione Regionale Infrastrutture che ne stabilirà modalità e termini.

#### Cause di revoca totale del contributo:

- l'accertamento dell'assenza dei requisiti di ammissibilità (fra cui, tra l'altro, i punti u) e v) dell'art. 7) e perdita del requisito di ammissibilità del soggetto beneficiario durante la realizzazione del progetto;
- la mancata realizzazione e/o rendicontazione del progetto entro il termine ultimo previsto o irregolarità non sanabili nella stessa rendicontazione;
- il mancato rispetto dei tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma di cui all'articolo 4 "Cronoprogramma per l'attuazione dell'iniziativa", fatte salve le procedure previste dallo stesso art. 4 in materia di scostamenti e dall'art 14;
- non funzionalità dell'opera realizzata nei tempi previsti;
- il mancato rispetto da parte del beneficiario delle prescrizioni citate relative alla stabilità delle operazioni/vincolo di destinazione di cui all'art. 10 della presente convenzione;
- il mancato rispetto, da parte del beneficiario, nel corso della realizzazione dell'intervento, delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, ambientali, in materia di sicurezza e del personale;
- l'omessa comunicazione da parte del beneficiario delle varianti al progetto approvato o la realizzazione di modifiche al progetto approvato non autorizzate;
- la sostanziale difformità dell'opera rispetto a quanto autorizzato;
- la falsità delle dichiarazioni, ovvero qualsiasi altra grave e circostanziata irregolarità imputabile al Beneficiario e non sanabile;

- il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti indicati precedentemente ai punti b), d), e), f), m), q), t) dell'art 7;
- negli altri casi previsti dalle leggi vigenti e dagli atti amministrativi disciplinanti modalità e condizioni per la concessione di contributi.

Costituiscono causa di revoca parziale del contributo:

- la parziale realizzazione degli interventi, a condizione che l'opera mantenga la sua originaria funzionalità;
- il mancato rispetto di condizioni previste dalla presente convenzione;
- l'irregolarità in materia di appalti pubblici;
- l'irregolarità in materia di pubblicità rispetto a quanto previsto all'art. 8 della presente convenzione.

La revoca parziale del contributo è determinata in misura percentuale alla riduzione dell'importo complessivo del quadro economico

In tal caso il Beneficiario si impegna a provvedere al finanziamento dell'intero costo dell'opera con risorse proprie.

L'importo del contributo concesso è rideterminato in caso di:

- accertamento di spese non pertinenti al progetto cofinanziato;
- rendicontazione di spese per un importo inferiore a quello approvato in sede di ammissione.

**Art. 14 - PROROGHE AI TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LA RENDICONTAZIONE**

Su richiesta del soggetto attuatore, adeguatamente motivata, avanzata in data antecedente alle scadenze di cui all'art. 4, con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture possono essere accordate proroghe alle stesse scadenze.

Le proroghe alla rendicontazione finale possono essere accordate solo entro il 30.06.2015.

La proroga per la rendicontazione finale che superi di 1 anno il termine della fine dei lavori è concessa dalla Commissione per la Gestione dell'Intesa, su proposta del Gruppo Tecnico, sentita la Direzione Regionale Infrastrutture.

**Art. 15 - ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori sono eseguiti con il sistema a misura oppure a corpo oppure a corpo e a misura, in conformità alle vigenti normative; la liquidazione delle somme dovute all'impresa da parte del soggetto beneficiario avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori realizzati e delle forniture effettuate, valutate con i prezzi unitari fissati nel progetto, al netto del ribasso ottenuto in sede di affidamento delle opere e delle forniture.

A tal fine, la contabilità dei lavori è dovuta con le modalità previste per l'esecuzione dei lavori pubblici.

**Art. 16 – MONITORAGGIO, VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Beneficiario è obbligato, pena la revoca del contributo, a collaborare con la Direzione Regionale Infrastrutture all'attività di monitoraggio dell'intervento, fornendo tempestivamente i dati relativi al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale richiesti dalla stessa Direzione, con cadenza bimestrale entro 10 giorni dalla scadenza stabilita (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre) a partire dall'avvio dell'intervento e per tutto il periodo necessario alla sua realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.58 del Reg. (CE) n.1083/2006 e dagli artt. 12 e seguenti del Reg. (CE) n.1828/2006, la Regione del Veneto ha la facoltà di effettuare controlli, documentali e in loco, al fine di verificare:

- la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda e nelle fasi successive;
- la conformità delle spese e delle operazioni alla normativa comunitaria e nazionale;
- l'effettività e la conformità delle spese dichiarate e la loro regolarità agli effetti fiscali e amministrativi;
- il rispetto degli obblighi e degli adempimenti prescritti nel presente convenzione;
- lo stato di realizzazione degli interventi in conformità al progetto approvato, alle scadenze previste e al cronoprogramma del progetto;
- l'effettiva destinazione d'uso dei beni oggetto dell'intervento cofinanziato;
- congruenza delle opere realizzate e delle spese sostenute rispetto agli obiettivi della legge regionale n. 31/2007.

Analoghi controlli potranno essere svolti dalle competenti autorità Statali e Comunitarie.

A tale scopo il Beneficiario è obbligato a tenere a disposizione per accertamenti e controlli gli originali dei documenti di spesa e quelli attestanti l'avvenuto pagamento per un periodo di 10 anni dal pagamento del saldo.

#### **Art. 17 – *PROGETTI GENERATORI DI ENTRATE***

Per progetto generatore di entrate si intende, ai sensi dell'art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1341/2008, qualsiasi intervento di costo complessivo superiore a 1 milione di euro che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti, o che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.

La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non può superare il valore attuale del costo dell'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco del periodo di riferimento specifico del progetto.

Qualora dagli investimenti cofinanziati da parte dei soggetti beneficiari si vengano a creare le condizioni per la generazione di entrate, la spesa ammissibile sarà soggetta ai vincoli previsti dall' art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006 come modificato dall'art.1 del Reg. (CE) n. 1341/2008.

#### **Art. 18 - *COLLAUDO***

Il collaudo dei lavori viene eseguito dai soggetti iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori all'uopo nominati dal Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 48 comma 1 della L.R. n. 27 del 07/11/2003.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 11 "Richieste di erogazione in acconto del contributo regionale", l'organo di collaudo come sopra individuato, oltre a definire i rapporti tra soggetto attuatore e appaltatore, procede a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto attuatore, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento pubblico, questi ultimi dovranno essere debitamente evidenziati negli stessi atti di collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate rispetto al contributo pubblico assegnato.

**ART. 19 – RESPONSABILITA'**

Il Beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

**ART. 20 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto attuatore che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente nel rispetto del D. Lgs. n. 104 del 2010 e delle disposizioni vigenti in materia. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità della Regione del Veneto su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

**ART. 21 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

In conformità al principio di sussidiarietà, oltre a quella espressamente richiamata nei punti precedenti, si applicano le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie; inoltre in caso di contrasto tra il diritto interno e quello comunitario quest'ultimo prevale.

In particolare, troverà applicazione la seguente normativa:

- Tutta la normativa riguardante la Programmazione 2007 – 2013 obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” e in particolare:
  - Decisione CE (2007) 4247/2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale parte FESR;
  - Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
  - Regolamento (CE) n. 1083 de Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 (e successive modifiche ed integrazioni);
  - Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006 (e successive modifiche ed integrazioni);
- DPR 03.10.2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di Coesione);
- Tutta la normativa in materia edilizia, di pianificazione urbanistica e territoriale vigente al momento della presentazione della domanda;
- Tutta la normativa in materia di ambiente vigente al momento della presentazione della domanda.
- Tutta la normativa in materia di lavori pubblici, appalti pubblici, servizi, forniture vigente al momento della presentazione della domanda;
- Tutta la normativa riguardante l'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia di Trento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto attuatore

Per la Regione del Veneto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mestre, li \_\_\_/\_\_\_/2011

**ART. – 22 *CLAUSOLE ONEROSE***

Il beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articoli 13 “revoca del contributo”, 19 “Responsabilità” e 20 “Controversie”.

Per il Soggetto attuatore

\_\_\_\_\_